



Comune di _____
TARANTO

Provincia di _____
TARANTO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA
SUI RIFIUTI
TARI**

Approvato con Delibera del Consiglio comunale

n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - <i>Istituzione del tributo</i>	pag.	3
Art. 2 - <i>Presupposto e soggetti passivi</i>	»	3
Art. 3 - <i>Multiproprietà e centri commerciali</i>	»	3
Art. 4 - <i>Locali ed aree non soggetti al tributo</i>	»	3
Art. 5 - <i>Base imponibile della tassa</i>	»	3

TITOLO II - TARIFFA

Art. 6 - <i>Determinazione della tariffa</i>	»	5
Art. 7 - <i>Copertura dei costi del servizio</i>	»	5
Art. 8 - <i>Piano finanziario</i>	»	5
Art. 9 - <i>Elementi necessari per la determinazione transitoria della tariffa della TARI</i>	»	5
Art. 10 - <i>Obbligazione tributaria</i>	»	6

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 11 - <i>Riduzioni ed esenzioni</i>	»	6
Art. 12 - <i>Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio a riciclo di rifiuti</i> »	7	
Art. 13 - <i>Mancato svolgimento del servizio</i>	»	8
Art. 14 - <i>TARI giornaliera</i>	»	8
Art. 15 - <i>Tributo provinciale</i>	»	9

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - VERSAMENTO

Art. 16 - <i>Dichiarazione</i>	»	9
Art. 17 - <i>Versamenti</i>	»	10
Art. 18 - <i>Funzionario responsabile del tributo</i>	»	11

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 19 - <i>Verifiche e accertamenti</i>	»	11
Art. 20 - <i>Accertamento con adesione</i>	»	11
Art. 21 - <i>Rimborsi</i>	»	12
Art. 22 - <i>Sanzioni</i>	»	12
Art. 23 - <i>Interessi</i>	»	12

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 24 - <i>Riscossione coattiva</i>	»	12
Art. 25 - <i>Contenzioso</i>	»	12

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - <i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i> »	13	
Art. 27 - <i>Norma di rinvio</i>	»	13
Art. 28 - <i>Entrata in vigore</i>	»	13

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione del Tributo

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).
2. La TARI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.
3. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2

Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto della tassa è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 3

Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
 - c) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 5

Base imponibile della tassa

1. La base imponibile della tassa è data:
 - a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#);

b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme dell'art. 6 della [legge 212/2000](#).

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998. n. 138.

4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

<i>Categoria di attività</i>	<i>% di riduzione</i>
Falegnamerie senza verniciatura	10%
Falegnamerie con verniciatura	30%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine meccaniche	50%
Gommisti	50%
Elettrauto	20%
Distributori di carburante	20%
Galvanotecnici e trattamento metalli	50%
Fonderie	50%
Lavanderie e tintorie	30%
Tipografie	30%
Laboratori di analisi	30%
Studi medici	20%
Rosticcerie	20%
Bar - Pasticcerie	20%
Macellerie che vendono altri generi alimentari	20%
Macellerie e lavorazioni di carni in genere	50%
Barbieri e parrucchieri	10%
Pescheria	50%

6. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

7. Le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, sono identificate come di seguito riportato: magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo

che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

8. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

9. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del [D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#).

TITOLO II - TARIFFA

Art. 6

Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le tariffe sono commisurate:

a) ai criteri determinati con il regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#);

3. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato A al presente regolamento.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al [D.P.R. 158/99](#).

Art. 7

Copertura dei costi del servizio

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del [D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36](#), individuati in base ai criteri definiti dal [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#).

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1, il Comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 8

Piano finanziario

1. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette *al Comune o all'autorità competente in materia*, per la sua approvazione almeno 60 giorni prima del termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del [D.P.R. 158/99](#).

3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 9

Elementi necessari per la determinazione della tariffa della TARI

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento all'attività esercitata denunciata alla CCIAA o ai fini IVA, o a quanto risulta nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi facendo riferimento al volume d'affari di ciascuna attività. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

2. La tariffa applicata per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione secondo il comma precedente, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.

3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione.

Art. 10

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 15.

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 11

Riduzioni ed esenzioni

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando di fatto il servizio è attuato.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 600 metri lineari fino a 1.000 m., in misura pari al 65% se la distanza supera i 1000 m. e fino a 3.000 m. e in misura pari al 70% se la distanza è superiore ai 3.000 m.

3. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della [Legge 147/2013](#) la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, riduzione del 30% della parte fissa e variabile della tariffa a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;

- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% della parte fissa e variabile della tariffa;

5. Ulteriori riduzioni/esenzioni.

Sono inoltre esenti:

- a) immobili di proprietà del Comune quando adibiti a servizi pubblici condotti dal Comune;
- b) il Museo Nazionale e Soprintendenza ai Beni culturali della Regione Puglia;
- c) cittadini che versino nelle seguenti situazioni di grave disagio sociale ed economico:
 - i disoccupati che abbiano un valore ISEE inferiore a € 2.000,00 proprietari della sola abitazione principale ricadente nelle categorie catastali A3, A4 e A5 ed inoltre nessun componente del nucleo familiare deve possedere altri immobili o autoveicoli o motoveicoli di potenza superiore a Kw 70;
 - coloro che versino in condizione di indigenza documentata.

Il tributo è inoltre ridotto per le seguenti fattispecie:

- a) abitazioni occupate da nuclei familiari in cui sia presente almeno un disabile con grado di invalidità non inferiore al 75% e il cui indicatore ISEE sia pari o inferiore ad € 7.500,00: riduzione del 30% parte fissa e variabile della tariffa;
- b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che concordano con l'Amministrazione l'ampliamento dei servizi forniti dal comune e non percepiscono corrispettivi di nessuna natura per l'attività svolta: riduzione del 50% della parte fissa e variabile della tariffa.

6. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e non possono essere concesse retroattivamente in caso di omissione della denuncia originaria o di variazione. Qualora alla stessa utenza si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà applicata soltanto quella più favorevole al contribuente. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

7. Per ottenere le riduzioni tariffarie si dovrà allegare obbligatoriamente copia dell'attestazione I.S.E.E. valida e redatta con riferimento ai redditi dell'anno precedente all'anno d'imposta. Le riduzioni tariffarie vengono applicate per il solo anno di presentazione della domanda e occorre presentare domanda ogni anno per beneficiare della riduzione. Copia della domanda con l'attestazione I.S.E.E. è inviata alla Guardia di Finanza per i controlli sulla situazione economica del richiedente ai fini dei redditi soggetti a imposta.

Art. 12

Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio a riciclo di rifiuti

Le agevolazioni per il conferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze.

Tali risultati sono definiti in base alla partecipazione alla raccolta differenziata dei rifiuti, alla qualità della raccolta differenziata e ai quantitativi di rifiuti differenziati conferiti direttamente o avviati a recupero e/o riciclo attraverso soggetti autorizzati.

I criteri per l'individuazione dell'abbattimento dipendono dal tipo di servizio presente nel quartiere dove è ubicata l'utenza nell'anno precedente quello dell'emissione della tariffa, nonché dalle tipologie di utenze presenti.

Caso 1. Grandi Utenze non Domestiche.

Per le utenze non domestiche con superficie imponibile al di sopra della soglia da definire con successiva D.G.C. ed in fase di prima applicazione pari a 500 mq, la riduzione sarà proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Per usufruire della riduzione il produttore deve produrre al Comune apposita documentazione in originale (formulari, M.U.D. o attestazione da parte del gestore del servizio pubblico che effettua la raccolta) che attesti tipo e quantità di rifiuto speciale assimilato avviato al riciclo.

Tale riduzione, calcolata in base al rapporto tra i rifiuti speciali assimilati avviati a riciclo e la produzione totale di rifiuti assimilati nel corso dell'anno solare precedente a quello di emissione della tariffa, non potrà superare il

30% della quota variabile della tariffa stessa.

Caso 2. Servizio di raccolta differenziata stradale.

Per le Utenze non domestiche con superficie imponibile al di sotto di una soglia da definire con successiva D.G.C. ed in fase di prima applicazione pari a 500 mq e per le utenze domestiche, le riduzioni saranno proporzionali ai quantitativi di rifiuti conferiti dall'utente presso le isole ecologiche presenti sul territorio e certificati dal concessionario del servizio pubblico.

La riduzione sarà calcolata per tipologia di rifiuto, nel limite massimo del 30% della parte variabile della tariffa applicata alla specifica utenza, secondo importi per Kg da definire con successiva D.G.C. e in fase di prima applicazione pari a:

- € 0.13 per la carta;
- € 0.15 per la plastica;
- € 0.20 per il metallo ;
- € 0.06 per il vetro;
- € 0.06 per olio vegetale.

Per il solo anno 2014, considerata la media dei conferimenti effettuati nel triennio 2011-2013 presso le isole ecologiche sarà applicata una riduzione calcolata nel limite massimo del 30% della parte variabile della tariffa dovuta a conguaglio per l'anno 2014 a tutti gli utenti che hanno conferito i rifiuti differenziati per un ammontare complessivo di circa € 90.000,00. La riduzione sarà applicata d'ufficio sulla base della certificazione rilasciata dal gestore del servizio pubblico.

Caso 3. Servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Per le Utenze non domestiche con superficie imponibile al di sotto di una soglia da definire con successiva D.G.C. ed in fase di prima applicazione pari a 500 mq e per le utenze domestiche, le riduzioni saranno proporzionali alla partecipazione alla raccolta porta a porta, certificata dal concessionario del servizio pubblico. La riduzione non potrà superare il 65% della parte variabile della tariffa applicata alla specifica utenza.

Per condomini con più di 5 famiglie sarà valutata la partecipazione collettiva del condominio stesso alla raccolta differenziata, riconoscendo stessa riduzione a tutte le utenze insistenti nel condominio sulla base della certificazione di partecipazione alla raccolta differenziata fornita dal concessionario del servizio pubblico.

Il concessionario del servizio pubblico certificherà la partecipazione alla raccolta differenziata del singolo utente o del condominio monitorando l'adesione al servizio, il rispetto del calendario di conferimento e la qualità del rifiuto conferito.

Le agevolazioni verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

Tutte le attestazioni di conferimenti autonomi presso le isole ecologiche, certificazioni di partecipazione alle raccolte differenziate, attestazioni di avvio a riciclo da parte di soggetti autorizzati dovranno pervenire al Comune entro il primo mese dell'anno solare successivo a quello di emissione del tributo.

Art. 13

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta in misura massima del 20% della tariffa.

Art. 14

TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel

corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del [D.Lgs. 23/2011](#), secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

Art. 15

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del [D.Lgs. 504/92](#).

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 16

Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre che, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, i seguenti altri elementi

per quanto riguarda **le utenze domestiche**:

- Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi dell'intestatario dell'utenza e degli altri occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;
- Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante e dei soggetti occupanti l'utenza;
- Per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza;
- La superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

- La motivazione della cessazione;
- La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- La superficie destinata ad attività professionali ed imprenditoriali.

Per le utenze non domestiche:

- I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale della società, istituzione, ente o associazione nonché codice fiscale, partita IVA, codice ATECO e sede legale);
- I dati identificativi del legale rappresentante;
- L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- La data di inizio dell'occupazione o detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- La motivazione della cessazione;
- La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- L'indicazione della eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala;
- L'indirizzo P.E.C.

6. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 7, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

Art. 17

Versamenti

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del [Decreto Legislativo n. 446/1997](#), previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.

3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del [D.Lgs. 241/1997](#) (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati.

5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in n. 3 rate, scadenti il 16 dei mesi di giugno, settembre e dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascuno anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della [legge 296/2006](#).

Per il solo anno 2014 **il versamento TARI** è effettuato in **numero 4 rate**, aventi le seguenti scadenze:

- **16 ottobre 2014;**
- **16 dicembre 2014;**
- **16 febbraio 2015;**

– 16 aprile 2015.

dettaglio calcolo rate TARI 2014 :

- **1^ RATA “acconto”**, scadenza mese di **ottobre 2014** pari al 25% della tassa dovuta per l'anno 2013 oltre al tributo provinciale;
- **2^ RATA “acconto”**, scadenza mese di **dicembre 2014** pari ad un ulteriore 25% della tassa dovuta per l'anno 2013 oltre al tributo provinciale;
- **3^ RATA “saldo/conguaglio”**, scadenza mese di **febbraio 2015** pari al 50% della TARI dovuta per l'anno 2014 al netto degli acconti gia versati oltre al tributo provinciale;
- **4^ RATA “saldo/conguaglio”**, scadenza mese di **aprile 2015** pari al rimanente 50% della TARI dovuta per l'anno 2014 al netto degli acconti gia versati oltre al tributo provinciale;

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 8,00.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 18, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 147/2013 e all'applicazione degli interessi di mora.

Art. 18

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi.

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 19

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 8,00.

Art. 20

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto

dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal [D.Lgs. 218/1997](#).

Art. 21

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 8,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 22

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 23

Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è quella prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 24

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 18, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 25

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 546/92](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel "Regolamento di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali" approvato con delibera del C.C. n. 147 del 12/12/2013.

Art. 27

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, del regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#) e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 28

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.